

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1965** (ECLI:IT:COST:1965:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Udienza Pubblica del **17/02/1965**; Decisione del **18/03/1965**

Deposito del **31/03/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2321**

Atti decisi:

N. 19

ORDINANZA 18 MARZO 1965

Deposito in cancelleria: 31 marzo 1965.

Pubblicazione in "Gavetta Ufficiale" n. 85 del 3 aprile 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1964 dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Maltese Nicolò e Lipari Francesco, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 29 del 4 luglio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che nel giudizio promosso avanti al giudice conciliatore di Alcamo da Maltese Nicolò contro Lipari Francesco, tendente ad ottenere che la ripartizione dei prodotti del fondo di proprietà di quest'ultimo e tenuto a mezzadria dall'attore, venga effettuata riconoscendo al mezzadro una quota del 63 per cento, in conformità alla legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, è stata sollevata dal convenuto eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 di detta legge;

che il conciliatore, in accoglimento dell'eccezione stessa, con ordinanza del 16 maggio 1964, sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli prima indicati della legge stessa, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che, con deduzioni in data 5 luglio 1964, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata contiene un termine finale della propria vigenza facendolo coincidere con l'emanazione di una legge di riforma dei Contratti agrari;

che, in pendenza del giudizio avanti a questa Corte, è sopravvenuta la legge statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente norme in materia di contratti agrari, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 settembre, ed essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso; che si rende pertanto necessario che il giudice conciliatore di Alcamo esamini, alla stregua della nuova legge statale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sua ordinanza del 16 maggio 1964;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Alcamo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER

- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.